



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GASPARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Abrogazione dell’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attribuisce ai prefetti poteri di interdizione del tutto discrezionali in sede di applicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, consentendo loro di impartire disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con tale disposizione normativa l'impiego della Forza pubblica - indispensabile per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice - sarà concesso, a discrezione dei prefetti, «secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali».

Si dispone in sostanza che il diritto del proprietario dell'immobile, che è già stato valutato dal giudice al momento dell'emanazione del provvedimento giudiziale, venga messo in discussione dal prefetto, che lo valuterà insieme con una serie di elementi ex-

tragiuridici, di fatto con il potere di porlo in secondo piano, a vantaggio di altre esigenze discrezionalmente considerate.

Ma non finisce qui. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto del prefetto, può dar luogo, «salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile». In tal modo si riduce la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione nel caso in cui sia adottato illegittimamente il previsto provvedimento prefettizio, così venendosi a fissare un principio - quello dell'esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni che derivano da sue azioni prive di fondamento - che si pone in contrasto con i capisaldi del nostro ordinamento.

Da ultimo il testo dell'articolo 11 contiene una previsione - che i gruppi di «occupanti professionali» stanno già rivendicando come una loro vittoria - che consente ai sindaci di disporre deroghe alla norma che vieta la fissazione della residenza e l'allaccio ai servizi pubblici in caso di occupazioni abusive (articolo del 5 decreto-legge n. 47 del 2014).

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

€ 1,00